



Segreteria Nazionale
Via Cavour, 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot.647/2025 S.N.

Roma, 02 ottobre 2025

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
P.zza del Viminale, 1
00184 ROMA

p.e.c. dipps001.0120@pecps.interno.it

OGGETTO: Istanza di ***accesso civico generalizzato***, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm., concernente ***“l’illegittimo annullamento dell’esame di diritto amministrativo effettuata dai frequentatori del 19° corso per Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno”***.

Rif. Nota

N. 555/V-RS/Area 1^ del 29.9.2025 Ufficio V Relazioni Sindacali della Polizia di Stato;

Il sottoscritto **Domenico PIANESE**, nella sua veste di Segretario Generale e rappresentante legale del CO.I.S.P. (Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia),, p.e.c coisp@pec.it, mail coisp@coisp.it, telefono 06/48903773, con riferimento alle questione in oggetto, chiede di poter accedere a tutti gli atti di seguito meglio evidenziati.

Al riguardo, premesso che

- attraverso il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il Legislatore ha riordinato la *disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- l'accesso civico è un istituto, come è noto, che consente l'accessibilità a tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (v. art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013), comunque ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, salvo la ricorrenza di una delle cause d'esclusione prevista dalla medesima legge;
- il diritto di accesso civico costituisce, quindi, “(...) *precipitato logico del generale principio di trasparenza che, con l'adozione del d.lgs. 33/2013 (soprattutto dopo la novella del 2016), è assunto a pietra angolare del rapporto tra amministrazioni e cittadini (...)*” (T.A.R. Lazio – RM – sent. 15851/2024, in data 19.8.2024);
- proprio perché il suo principio ispiratore è quello della “*trasparenza*”, da intendersi, secondo l'interpretazione autentica di cui all'art. 1 del citato D.Lgs. n. 33/2013, “(...) *come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (...)*”, dal punto di vista dei requisiti soggettivi, la legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito qualificante;
- *a fortiori*, lo scrivente propone la presente istanza nella sua specifica veste di Segretario del CO.I.S.P., Organizzazione Sindacale della Polizia di Stato dotata del requisito della rappresentanza, quindi portatrice di interessi diffusi di categoria ma anche della collettività, con riferimento ai procedimenti avviati in seguito alla ricezione della nota di cui in riferimento;
- Attraverso la stessa, infatti, l'Area V dell'Ufficio Relazioni Sindacali della Polizia di Stato di questo Dipartimento, posto che il decorso 25 settembre “(...) *negli Istituti di formazione di Nettuno, Spoleto e Campobasso, che ospitano il 19° corso per Allievi Vice Ispettori, nell'ambito del percorso di studi universitari predisposto in convenzione con la facoltà di Giurisprudenza dell'Università*

*"La Sapienza", si [era] svolto il previsto test scritto a risposta multipla di Diritto Amministrativo (...)" e preso atto che "(...) il titolare della cattedra di Diritto Amministrativo [aveva] comunicato l'erroneo invio al Mesiv, struttura di supporto della sopraindicata Università che provvede alla predisposizione cartacea randomizzata dei questionari, del file contenente i medesimi quesiti somministrati nella prova dello scorso anno, svoltasi in occasione del 17° corso Allievi Vice Ispettori (...)", ha rappresentato che "(...) In relazione a quanto accaduto, peraltro subito acclarato anche dalla stessa Commissione d'esame, il titolare della materia ha ritenuto necessario provvedere all'annullamento della prova e conseguente ripetizione della stessa, calendarizzandola nell'appello ordinario del prossimo 8 ottobre (...)", concludendo, infine, che "(...) **Di quanto sopra erano stati debitamente informati i frequentatori del 19° corso Allievi Vice Ispettori (...)**".*

- Al riguardo, con nota *ad hoc* del 29 settembre, questa O.S., venuta a conoscenza della decisione unilaterale di cui sopra e ritenutane la manifesta illegittimità, aveva rappresentato al Sig. Capo della Polizia che la stessa *"(...) al di là di ogni responsabilità, mette[va] in luce una gestione superficiale e inadeguata delle prove, arrecando un grave danno d'immagine alla Polizia di Stato e, soprattutto, un ingiusto pregiudizio agli Allievi Vice Ispettori, i quali – dopo aver investito energie e sacrifici nella preparazione – vede[vano] improvvisamente annullato un esame che comporta[va] anche il riconoscimento di crediti formativi universitari (...)"*.
- Il disappunto veniva alimentato anche dal fatto che *"(...) Non si tratta[va] di un episodio isolato, infatti, già nella prova tecnico-professionale del 29 luglio 2025 l'Amministrazione si [era] trovata a dover fronteggiare contestazioni relative a 15 quesiti su 60, arrivando perfino a stabilire che, per alcune domande, qualunque risposta fosse stata data dai candidati dovesse considerarsi corretta, pur non essendo aderente a quella giusta. Situazioni simili evidenzi[va]no una pianificazione approssimativa, incompatibile con l'importanza e la serietà del percorso formativo dei futuri ruoli intermedi della Polizia di Stato (...)"*.
- Per tale motivo questa O.S. aveva chiesto sin da allora, al Sig. Capo della Polizia che si procedesse *"(...) alla revoca del provvedimento di annullamento dell'esame*

del 25 settembre, riconoscendone la validità ai fini del corso e dei crediti formativi (...)", ritenendo che fosse l'unica soluzione, oltre che compatibile a livello normativo, anche "(...) l'unica (...) in grado di ristabilire un clima di fiducia, di tutelare i diritti degli Allievi e di preservare il prestigio dell'Amministrazione della P.S. (...)".

- A confortare che la suddetta decisione – assunta in verosimile e mal celata autotutela – fosse illegittima, hanno contribuito i diretti interessati, che attraverso la suddetta nota a firma dei loro Capi corso, ripercorsi i fondamenti amministrativi del potere di autotutela decisoria dell'Amministrazione, ex art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ricordato che l'azione amministrativa, in ossequio al principio di legalità, deve necessariamente "(...) avere riguardo alla legge al fine di valutare la legittimità dell'operato (...)", hanno concluso con una massima del Consiglio di Stato, i cui Giudici, confrontandosi con una questione perfettamente sovrapponibile, hanno affermato che "(...) **l'esercizio del potere di annullamento di un esame universitario sul presupposto che lo stesso sia stato [somministrato già l'anno prima] trova la sua regolamentazione normativa nell'articolo 21 nonies della L. n. 241/1990. Pertanto, la mera esistenza di una illegittimità non costituisce ragione sufficiente a fondare la determinazione di annullamento, occorrendo, altresì, che questa sia basata sull'esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione del precedente atto (diverso da quello al mero ripristino della legalità violata), il quale risulti prevalente rispetto all'interesse del destinatario alla sua conservazione**" (Cons. Stato, Sez. VI, 20 marzo 2018, n. 1783) (...)".

Ciò stante, tenuto conto che ad oggi non si è avviato alcun confronto con i Sindacati rappresentativi del personale della Polizia di Stato e preso atto che l'illegittima ripetizione dell'esame di diritto amministrativo in questione è stata fissata per l'8 ottobre p.v., lo scrivente, quale Segretario Generale e rappresentante legale di questa O.S. ma anche quale privato cittadino che anela ad una maggiore **trasparenza** dell'azione amministrativa, chiede di aver accesso, con preghiera di eventuale riscontro alla p.e.c. coisp@pec.it;
ai seguenti **documenti**:

1. ai verbali di notifica che attestino la partecipazione della decisione unilaterale agli Allievi, i quali, ai quali, ad oggi, è stato precluso il diritto di esercitare il diritto a ricorrere avverso la suddetta decisione della pubblica amministrazione;
 2. alla nota con la quale il titolare della cattedra di Diritto Amministrativo, cui è stata demandata la titolarità dell'esame, ha riconosciuto e comunicato di aver somministrato ai frequentatori del 19° corso A.V.I. una batteria di test già sottoposta ai loro colleghi del 17° corso, decidendo l'annullamento della prova;
- nonché ai seguenti **dati**:

- le modalità amministrative, laddove diverse dalla notifica, con le quali la suddetta decisione di revoca sia stata comunicata ai diretti interessati, ovvero gli Allievi, tenuto conto che sulla nota dell'Area V dell'Ufficio Relazioni Sindacali (*all. 1 cit.*) è stato specificato che “(...) **Di quanto sopra [erano] stati debitamente informati i frequentatori del 19° corso Allievi Vice Ispettori (...)**”;
- la conferma sulla persona che abbia deciso per la revoca dell'esame e la sua ripetizione e, laddove fosse il titolare della cattedra di Diritto Amministrativo *de quo*, quale norma o accordo gli abbia consentito di farlo, non avendo inciso sulle vicende di studenti universitari civili ma di Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, molti dei quali, peraltro, già laureati;
- le motivazioni che l'abbiano condotta/o a ritenere necessario di provvedere all'annullamento della prova e conseguente ripetizione della stessa.

Nell'allegare copia del proprio documento identificativo e del proprio codice fiscale, l'istante autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto legislativo n. 1966/2003 e ss.mm.

Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese